



Articoli contenenti sostanze SVHC

Obbligo di notifica alla banca dati SCIP

NORMATIVA

La Direttiva quadro europea sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE, modificata con Direttiva (UE) 2018/851) ha conferito all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) il compito di sviluppare una banca dati con informazioni sugli articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti, definite in inglese Substances of Very High Concern (SVHC).

La banca dati è stata definita **SCIP** (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products)

L'obbligo di notifica allo SCIP è stato recepito in Italia con D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che modifica l'art. 180 del D.Lgs 152/06.

È pertanto stabilito che, a partire dal **5 gennaio 2021**, le aziende che producono, importano o forniscono articoli contenenti sostanze SVHC ad una concentrazione superiore al 0,1%, avranno obbligo di notificarlo alla banca dati SCIP.

SCIP

SOGGETTI COINVOLTI

L'obbligo di presentare una notifica SCIP riguarda tutti gli articoli immessi sul mercato dell'UE contenenti una sostanza **SVHC** in una concentrazione superiore a **0,1 % in peso**.

I seguenti fornitori di articoli devono fornire informazioni allo SCIP:

- i produttori e gli assemblatori UE di articoli;
- gli importatori UE di articoli;
- i distributori UE di articoli e altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato UE;

I dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori sono esentati dall'obbligo di presentare informazioni alla banca dati SCIP.



DEFINIZIONE DI ARTICOLO

Ai sensi del REACH, un articolo è un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.



INFORMAZIONI DA TRASMETTERE

L'ECHA ha stabilito che le informazioni da trasmettere allo SCIP devono essere nel formato IUCLID.

I fornitori di articoli devono notificare all'ECHA le seguenti informazioni:

- dati che consentano l'identificazione dell'articolo;
- il nome, l'intervallo di concentrazione e l'ubicazione della/e sostanza/e presente/i nell'elenco delle SVHC presente/i in quell'articolo;
- altre informazioni che consentano l'uso sicuro dell'articolo, in particolare che ne garantiscano la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto..

SCOPO

L'obiettivo della banca dati SCIP è assicurare che le informazioni relative alle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano disponibili durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, inclusa la fase di **smaltimento** in quanto rifiuti.

Inoltre, la banca dati:

- promuove la sostituzione di tali sostanze pericolose con alternative più sicure nella produzione di articoli e
- contribuisce a migliorare l'economia circolare aiutando i gestori dei rifiuti a garantire che tali sostanze non siano presenti nei materiali riciclati.